

## XXXIV.

## TORNATA DEL 17 APRILE 1874

Presidenza del Vice-Presidente SERRA F. M.

SOMMARIO — Omaggio — Seguito della discussione del progetto di legge per la pesca — Nuova redazione dell'art. 18 rinviato alla Commissione, approvata dal Ministro e dal Senato — Considerazioni e variante proposta dal Ministro all'art. 19 accettata dalla Commissione — Approvazione dell'art. 19 modificato — Schiarimento chiesto dal Senatore Casati sull'art. 20 e fornito dal Relatore — Approvazione degli articoli dal 20 al 25 inclusivo — Avvertenza fatta dal Senatore Gadda all'articolo 26 — Spiegazioni del Relatore — Approvazione dell'articolo 26 e dei successivi 27 e 28 — Aggiunta proposta dal Ministro all'art. 29 oppugnata dal Relatore — Approvazione dell'art. 29 coll'aggiunta proposta dal Ministro — Aggiunta proposta dalla Commissione all'art. 30 — Approvazione dell'articolo e dell'aggiunta — Emendamento proposto dal Ministro all'art. 31 combattuto dal Relatore — Ritiro dell'emendamento — Approvazione dell'articolo e dei successivi art. 32, 33, 34 e 35 ultimo del progetto — Lettura dell'intero progetto modificato — Squittinio segreto sul progetto approvato — Risultato della votazione.

Le sedute è aperta alle ore 2 3/4.

È presente il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, poi intervengono i Ministri di Grazia e Giustizia e dell'Interno.

Il Senatore, *Segretario*, MANZONI dà lettura del processo verbale della tornata precedente che viene approvato.

#### Atti diversi.

L'avvocato Ciriaco Riccardini fa omaggio al Senato di un suo opuscolo sulle *Assoluzioni della Giuria*.

#### Seguito della discussione del progetto di legge per la pesca.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge per la pesca.

Prego i membri della Commissione a prendere il loro posto.

Il Senato sa che ieri ci siamo arrestati all'articolo 18, che è concepito in questi termini:

» Art. 18. I Regolamenti per l'esecuzione della presente legge saranno compilati per cura del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, e sottoposti alle deliberazioni dei Consigli provinciali per la parte che riguarda il territorio delle rispettive provincie. Il Ministro statuirà sopra gli avvisi dei Consigli provinciali, e dopo udito il parere del Consiglio di Stato renderà esecutori i singoli Regolamenti con Decreto Reale.

« Nello stesso modo si procederà per le successive modificazioni dei Regolamenti medesimi. »

Questo articolo fu rimandato alla Commissione affinchè s'intendesse con il signor Ministro per concordare una redazione che meglio rispondesse alle varie osservazioni dal Senato espresse sullo scorcio della seduta di ieri.

La parola è pertanto all'onor. Relatore della Commissione.

Senatore GIOVANOLA, *Relatore*. La Commissione ossequente, al voto dal Senato espresso sul finire della precedente tornata, si è riunita in conferenza col signor Ministro, e dopo serio esame e mature deliberazioni ha concordato la nuova redazione dell'articolo 18 nei seguenti termini:

« Art. 18. Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio stabilirà le norme generali per la compilazione dei Regolamenti in esecuzione della presente legge.

» Ogni Consiglio provinciale, uniformandosi a queste norme, proporrà il regolamento per la rispettiva Provincia con le particolari disposizioni che stimerà convenienti.

» I singoli regolamenti saranno resi esecutori per Decreto Reale, udito il voto del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, e del Consiglio di Stato.

» Quando si tratti di regolare la pesca in un bacino nel quale siano interessate più provincie, il Ministro dovrà prima di statuire sopra un Regolamento, sentire l'avviso di tutti i Consigli provinciali interessati.

» Nello stesso modo si procederà per le successive modificazioni dei Regolamenti medesimi. »

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Dichiaro che per parte mia consento pienamente nella formola dell'articolo 18, quale fu letto dall'onorevole Relatore della Commissione.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 18 quale è stato testè letto dall'onorevole Relatore della Commissione.

(*Vedi sopra.*)

Se non si fanno osservazioni, metto ai voti l'articolo così formulato.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

« Art. 19. Per l'esecuzione della presente legge in quanto riguarda la pesca di mare, saranno istituite in ogni compartimento marittimo, Giunte speciali, composte del Capitano del porto che ne sarà Presidente e di due altri Membri nominati dal Consiglio della Provincia a cui appartiene la maggior parte del compartimento, fra le persone più esperte dello stesso compartimento. »

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Mi dispiace che nel discutere insieme alla Commissione l'articolo 18, rispetto al quale abbiamo avuto la fortuna di trovarci in perfetto accordo, mi sia mancato il tempo di fare qualche osservazione intorno all'articolo 19; poichè si sarebbe potuto così rimuovere d'accordo colla medesima, anche le difficoltà che mi presenta questo articolo, prima di venire in Senato a dibatterle.

Ora io osservo che l'art. 19, così come è formulato, è in qualche caso d'impossibile o almeno di malagevole e dubbia applicazione. In esso si parla di Giunte speciali per ogni compartimento marittimo, composte del Capitano del porto che ne sarà Presidente e di due altri Membri nominati dal Consiglio della Provincia a cui appartiene la maggior parte del compartimento.

Quest'articolo suppone che di regola ogni compartimento marittimo comprenda più Provincie; ma dimentica, parmi, il fatto assai frequente, di Provincie che hanno più compartimenti. Per esempio, nella Provincia di Genova sono i due compartimenti, di Genova e di Spezia; Livorno ha eziandio due compartimenti, cioè Livorno e Porto-Ferraio; Venezia pure ne ha due, Chioggia e Venezia; nella provincia di Napoli parimenti sono due, a Napoli ed a Castellammare. Invece l'art. 19 così come è concepito suppone che ogni compartimento comprenda più d'una Provincia, imperocchè la nomina dei due membri della Giunta dovrebbe farsi dal Consiglio della Provincia a cui appartiene la maggior parte del compartimento.

In quanto poi alla sostanza, io domando: come si farà a determinare qual sia, nei casi di Compartimenti che abbracciano più di una Provincia, quale sia la maggior parte del Compartimento rispetto alle provincie medesime? Che cosa vuol dire la maggior parte del Compartimento? Questa maggior parte deve forse determinarsi dall'estensione del territorio, o dalla quantità della popolazione e dall'importanza relativa della pesca? Per queste considerazioni, ed anche per ragioni di convenienza amministrative che svolgerò solamente nel caso incontrassi opposizione a questa mia pro-

posta, io vorrei che la nomina di questi membri della Giunta speciale, fosse delegata al Governo, perchè così il Governo potrebbe tener conto di tutte queste circostanze locali, sia che vi siano più Provincie comprese in un solo Compartimento, sia che un Compartimento abbracci più Provincie.

In ognuno di questi casi, il Governo potrebbe convenientemente provvedere al bisogno ed eliminare le difficoltà. Se invece si volesse lasciare la nomina di questi membri della Giunta speciale ai corpi locali, bisognerebbe provvedere a molte particolarità, e quindi rendere un po' intricata e lunga la disposizione dell'articolo. Invece colla semplice sostituzione delle parole: « Nominati dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio » invece delle parole: « Nominati dal Consiglio della Provincia a cui appartiene la maggior parte del Compartimento. » Sarebbe pienamente soddisfatto il voto che io esprimeva; e credo sarebbe più convenientemente provveduto all'esecuzione della legge.

Senatore GIOVANOLA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GIOVANOLA, *Relatore*. Per farsi una giusta idea di quanto la Commissione ha proposto nel suo art. 18, bisogna aver sott'occhio l'art. 19 del progetto ministeriale.

L'art. 19 del Ministero comprendeva tre disposizioni; la prima era l'istituzione in massima di una *Giunta Centrale Consultiva permanente per la pesca*; la seconda l'istituzione di *Giunte compartimentali per la pesca di mare*, composte del Capitano di porto, che ne sarebbe il Presidente e di due altre persone nominate dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio; la terza infine riguardava la formazione dei regolamenti, per i quali diceva che sarebbe chiesto il parere dei Consigli provinciali per quanto rifletteva la pesca di acqua dolce, e il parere delle Giunte compartimentali per la pesca di mare.

La vostra Commissione, o Signori, non ha creduto di aderire al concetto del Ministero che proponeva d'istituire in modo permanente, e in virtù di legge, una Giunta che risiedesse presso di lui a consigliarlo sull'argomento della pesca, ed è ben lieta di aver ottenuto in questa parte l'acquiescenza del signor Ministro proponente.

Per la parte che riguarda i regolamenti si è provveduto con articolo distinto che porta il numero 18, la cui nuova formola è stata testè letta ed approvata dal Senato.

Ora resta a provvedere per le Giunte compartimentali le quali dovrebbero assistere il Capitano del porto. Noti il Senato che nella proposta primitiva era duplice l'ufficio di queste Giunte, cioè quello di dare il parere sui regolamenti, e quello di assistere il Capitano; mentre per la pesca di acqua dolce si prescriveva, come si è detto, che i regolamenti fossero emanati dietro parere del Consiglio provinciale; e che il Prefetto, costituito come capo della sorveglianza della pesca nella rispettiva Provincia, venisse assistito dalla Deputazione provinciale.

La vostra Commissione ha osservato che non era il caso di esautorare i Consigli provinciali di ogni ingerenza nella pesca marittima, in quanto che i Consigli provinciali delle provincie marittime appartengono in massima parte alle città più importanti del littorale, e certamente si devono ritenere istruiti di quanto è relativo alla pesca nei loro paesi, per lo meno quanto lo sono i Consigli provinciali delle provincie terrestri dell'interno per rapporto alla pesca di acqua dolce. Nell'insieme perciò della proposta ministeriale s'incontrava l'anomalia che mentre sarebbero stati chiamati a dar parere sopra i regolamenti, i Consigli provinciali che vi hanno minore interesse, non sarebbero stati sentiti i Consigli di quelle Provincie per le quali ha la pesca una maggiore importanza.

Io mi applaudo che la nostra proposta abbia incontrato anche in questa parte l'aggradimento del signor Ministro, avendo egli accettato il nostro sistema che i regolamenti, tanto della pesca di mare, quanto di quella d'acqua dolce, siano egualmente demandati alla deliberazione dei rispettivi Consigli provinciali.

Ora, la questione si riduce alla nomina della Giunta compartimentali. Noi ammettiamo che vi debbano essere delle Giunte compartimentali, ammettiamo che il Capitano del porto debba essere il capo della polizia della pesca marittima, e non volendo lasciare i provvedimenti all'autorità personale di lui, debba essere assistito almeno da due individui (non si propone un numero maggiore, perchè i Compartimenti sono piccoli; anzi la Giunta della Camera dei Deputati, preoccupandosi della poca

estensione dei Compartimenti, aveva proposto un nuovo sistema dei distretti, cioè di aggruppare i singoli Compartimenti in distretti di pesca): noi accettiamo la proposta ministeriale che in ogni compartimento ci sia quest'autorità sorvegliatrice della pesca, e che sia composta del Capitano del porto, presidente nato, e di due Membri elettivi. L'unico dissenso è che il Ministero vorrebbe che i due Membri fossero nominati dal Governo, mentre noi riteniamo che il Consiglio provinciale, il quale è stato riconosciuto competente per dare il suo parere sopra il regolamento, lo sia anche per ricercare nella sua Provincia gli uomini che reputa adatti ad assistere il Capitano del porto nelle attribuzioni concernenti la pesca.

Per prevenire una difficoltà materiale che ci si poteva apporre sul fatto che probabilmente non tutti i Compartimenti marittimi sono inclusi nel territorio di una sola Provincia, abbiamo introdotto l'eventuale riserva che, nel caso che un compartimento si estenda al territorio di più Provincie, debba la scelta dei Membri della Giunta compartimentale farsi dal Consiglio che rappresenta gli interessi della maggior parte del Compartimento.

Sapevamo anche noi che i Compartimenti marittimi hanno poca estensione, ed in generale, anziché abbracciare più Provincie, sono più compartimenti compresi in una sola Provincia.

Ma siccome la ripartizione dei Compartimenti marittimi venne fatta per soddisfare ad un ordine di esigenze diverse di quelle che hanno informata la circoscrizione delle Provincie, non è impossibile che qualche Compartimento, per quanto piccolo, comprenda delle parti di territorio appartenente a diverse Provincie.

Un'altra ragione. Non abbiamo trovato motivo di usare disparità di trattamento nella pesca marittima in confronto della pesca fluviale.

Per questa provvede il Prefetto, assistito dalla Deputazione, la quale pure è nominata dal Consiglio provinciale; sembra più consentaneo al sistema, che anche la nomina dei Membri della Giunta compartimentale che devono assistere il Capitano, sia demandata al Consiglio della rispettiva Provincia.

Però, il dissenso in cui ci troviamo col signor Ministro, non mi sembra, di grande im-

portanza; e per dar prova di deferenza al di lui desiderio, la Commissione non persiste nel rifiutargli la nomina delle Giunte compartimentali.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Non mi resta che ringraziare la cortesia dell'onorevole Relatore della Commissione, il quale, malgrado avesse delle considerazioni non ispregevoli per certo a sostegno della sua proposta, ha aderito alla mia per uno spirito di conciliazione, del quale io gli sono grato.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo come viene emendato.

« Art. 19. Per l'esecuzione della presente legge in quanto riguarda la pesca di mare, saranno istituiti in ogni Compartimento marittimo, Giunte speciali, composte del Capitano del porto che ne sarà Presidente e di due altri Membri nominati dal Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. »

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Io non sarei poi alieno dall'accettare la proposta della Commissione perchè questi membri vengano nominati dal Consiglio della Provincia.

Senatore GIOVANOLA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GIOVANOLA, *Relatore*. Credo sia perfettamente inutile, perchè il Ministero non mancherà certamente di cercare le persone più esperte nella materia.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 19 testè letto. Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 20. La sorveglianza della pesca di mare e l'accertamento delle relative infrazioni sono affidati al personale delle Capitanerie e degli uffici di porto, alle guardie doganali e ad ogni altro agente giurato della forza pubblica, sotto la direzione dei Capitani di porto. »

Senatore CASATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI. Questo articolo riguarda la pesca di mare, come il successivo riguarda la pesca d'acqua dolce. La Commissione riguardo alla sorveglianza, introduce per la

pesca di terra i carabinieri reali; ora, domando io, perchè i carabinieri non sono pure incaricati della sorveglianza per la pesca di mare?

Senatore GIOVANOLA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GIOVANOLA, *Relatore*. La Commissione ritiene che nelle espressioni di ogni agente giurato della « forza pubblica » sieno compresi anche i carabinieri reali. Se poi non li ha nominati particolarmente in quest'articolo, si è perchè il servizio di questa benemerita arma si fa ordinariamente per terra, giacchè non è possibile che i carabinieri abbiano sempre a loro disposizione barche o battelli onde perlustrare il mare, mentre gli agenti nominativamente designati nell'articolo, sono in condizione di sorvegliare costantemente e da vicino la pesca di mare.

All'opposto, nell'articolo, successivo che concerne la pesca d'acqua dolce, l'ingerenza dei carabinieri dovendo essere per quanto ci sembra il più efficace strumento per confortare l'applicazione della legge, abbiamo creduto atto di deferenza e di incoraggiamento verso quel lodevole Corpo, il farne espressa e preminente menzione.

PRESIDENTE. È soddisfatto il Senatore Casati delle dichiarazioni fatte dal Relatore della Commissione?

Senatore CASATI. Io credo che fosse benissimo nell'intenzione della Commissione che nella frase: *agenti della forza pubblica*, si comprendessero anche i carabinieri; ma questa espressione si legge anche nell'articolo 21, ed avendola modificata in quell'articolo e non modificandola nell'articolo 20, si potrebbe ritenere che in questo siasi voluto escludere i carabinieri.

Ora, la polizia della pesca non si limita soltanto all'atto del pescare, ma riguarda anche la sorveglianza dei trasporti e della vendita delle pescagioni, il che si fa in terra ferma dove sono stazioni di carabinieri.

Io temo quindi, ripeto, che non avendoli nominati nell'articolo 20, ed avendoli specificati nell'articolo 21, potesse sorgere il dubbio che da quello fossero esclusi.

Del resto, se la Commissione non dividesse meco questo dubbio, io non insisterei.

PRESIDENTE. Aderisce la Commissione che i carabinieri si nominino anche nell'articolo 20?

Senatore GIOVANOLA, *Relatore*. La Commissione

non avrebbe nulla ad opporre: io farò solo un'osservazione.

Nell'articolo 20 si parla nominativamente di quegli agenti che per la natura delle loro funzioni sono più in grado di sorvegliare la pesca marittima, come il personale delle Capitanerie di porto e le guardie doganali già incaricate della costante e diretta perlustrazione del mare; di tutte le altre guardie poi, incaricate esse pure ma meno direttamente della sorveglianza, si fa menzione generica sotto l'indicazione di *ogni altro agente della forza pubblica*, che abbraccia pure i carabinieri.

Il mettere i carabinieri dopo gli agenti doganali sembra che possa offendere l'usato ordine di precedenza; ed il nominarli prima, non lo troverei nemmeno conveniente, perchè in fatto l'ingerenza dei carabinieri nella pesca marittima non può essere che di second'ordine. Me ne rimetto intieramente all'onorevole preopinante, perchè, credendolo, proponga esso stesso quella formola che gli sembra più conveniente.

PRESIDENTE. Insiste l'onorevole Senatore Casati nella sua proposta?

Senatore CASATI. Mi riferisco a quanto ho testè detto, che cioè se la Commissione non avesse creduto di fare essa una speciale proposta, io non avrei insistito.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti l'articolo 20, di cui ho già data lettura.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 21. La sorveglianza della pesca di fiume e di lago e l'accertamento delle relative infrazioni, sono affidati, nei limiti di ciascuna Provincia, ai carabinieri reali, agli agenti forestali, alle guardie doganali, ai sorveglianti delle opere idrauliche e ad ogni altro agente giurato della forza pubblica sotto la direzione del Prefetto. »

(Approvato.)

« Art. 22. Le provincie e i Comuni potranno, con l'approvazione del Governo, nominare uffiziali od agenti speciali, stipendiati o gratuiti, incaricati di cooperare alla sorveglianza per la esecuzione della presente legge. La spesa relativa sarà sostenuta dai Comuni o dalle Provincie da cui sia stata fatta la nomina.

» Gli uffiziali ed agenti di cui è discorso nel presente articolo, prima di assumere l'esercizio del loro mandato, dovranno prestare giuramento avanti al Pretore locale.

» Essi sono pareggiati, per ciò che riguarda

la sorveglianza della pesca e l'accertamento delle relative infrazioni, agli ufficiali e rispettivamente agli agenti della polizia giudiziaria. »

(Approvato.)

« Art. 23. Dovranno i Comuni per mezzo dei loro agenti ordinari concorrere alla sorveglianza sul porto e sul commercio del pesce e degli altri prodotti della pesca, nei modi che saranno stabiliti dai Regolamenti. »

(Approvato.)

« Art. 24. Gli ufficiali ed agenti incaricati della sorveglianza della pesca potranno in ogni tempo visitare i battelli da pesca e i luoghi di deposito e vendita del pesce e degli altri prodotti della pesca. »

(Approvato.)

Si passa al

#### TITOLO QUARTO

##### *Delle infrazioni, delle pene e dei giudizi.*

« Art. 25. Chiunque esercitasse la pesca di fiume o di lago, senza averne fatto la dichiarazione prevista dall'articolo 3, incorrerà in un'ammenda di lire 2 a lire 20.

» Incorrerà nella stessa pena chi trasgredisse il disposto nella seconda parte dell'art. 8. »

(Approvato.)

Art. 26. « Chiunque esercitasse la pesca in acque di proprietà privata, ovvero soggette a diritti di pesca, senza il consenso dei rispettivi proprietari, possessori e concessionari, ovvero trasgredisse le disposizioni contenute nell'art. 6, nella prima parte dell'articolo 8 e negli art. 9, 10 e 11, o si opponesse alle visite accennate nell'articolo 24, incorrerà in una pena pecuniaria estensibile a lire 250, salve le maggiori pene incorse a termini della legge penale generale. »

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GADDA. L'articolo 26 finisce colle parole, « salve le maggiori pene incorse a termini della legge penale generale. » Ora a me pare, che si dovrebbe pure riservare l'indennità in linea civile, perchè si possono arrecare alle proprietà private danni anche gravi, potendosi per esempio guastare apparecchi o distruggere altre opere importanti, per cui se noi restringiamo il danno all'azione penale potremmo vulnerare l'indennità che in linea civile potesse spettare al danneggiato. Perciò io proporrei che si dicesse che rimane pur salva l'azione civile.

Senatore GIOVANOLA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GIOVANOLA, *Relatore*. Alla giustissima osservazione del Senatore Gadda risponde l'articolo 109 del Codice di procedura penale il quale dispone in precisi termini « ogni persona offesa o danneggiata da un reato può costituirsi parte civile nel giudizio penale, benchè non abbia portato querela. »

Perciò sarà sempre lecito a colui che venne pregiudicato da un atto indebito di pesca, di intervenire nel giudizio penale per conseguire la propria indennità.

Io mi riservo anzi nell'articolo 30, dove si tratta della confisca dei prodotti acquatici presi in dispregio della legge, di proporre una agguinta mediante la quale sia riservato ai danneggiati il valore degli oggetti a loro detrimento pescati.

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Gadda.

Senatore GADDA. A me pare cosa molto diversa il diritto di intervenire in giudizio penale, e il riservare l'azione civile. Io potrei non intendere di fare una procedura penale, e domandare tuttavia che, essendosi danneggiata la mia proprietà, mi sia riservata l'azione civile malgrado che quegli che fu causa del danno sia stato multato.

Dico ciò, perchè con quest'articolo il contravventore è passivo di una multa, ma questa multa non va a favore del proprietario danneggiato.

La legge determinerà a favore di chi dovrà andare la multa; ma egli è certo che al proprietario deve essere riservata l'azione civile. Il proprietario avrà sempre l'azione penale. Se vi sarà un delitto, potrà sempre procedere e costituirsi parte civile, ma molto probabilmente al proprietario non importerà gran fatto di fare un processo penale, ma gl'importerà moltissimo di essere indennizzato e pagato se gli avranno rotte le reti ch'egli aveva preparate nel suo stagno, se gli avranno tagliate delle piante per adoperarle nella pesca. Insomma, per tutto quello che è violazione della sua proprietà, egli vorrà che la sua azione civile d'indennizzo non sia in verun modo paralizzata da questo articolo che stabilisce quale sia la responsabilità di chi arreca siffatti danni.



E diffatti, o Signori, quando è determinato che colui che fa il danno deve pagare al massimo L. 250 di multa, se, a mo' d'esempio, io proprietario avessi sofferto un danno di mille lire, domando io: questa mia azione civile (non parlo della penale) per essere rimborsato delle mille lire di danno che ho avuto, mi è essa salvata da questo articolo? Io ne dubito assai; e siccome noi riserviamo espressamente l'azione penale (riserva che mi pare superflua perchè l'azione penale c'è sempre dove havvi un reato e non vi si può rinunciare), tanto più dovrebbe espressamente riservarsi l'azione per l'indennizzo civile, in quanto che intorno a questo potrebbe nascere il dubbio che la legge non prescrivesse altra indennità a carico del contravventore all'infuori della multa di L. 250 al massimo che sarà erogata a favore dei funzionari che hanno scoperto l'autore del danno a favore dell'erario, ma non lo costringerà all'indennità del danno recato. Per cui mi pare che il diritto di costituirmi parte civile in processo penale non corrisponda completamente alla domanda che io ho fatto.

PRESIDENTE. Se l'onorevole Senatore Gadda intende di fare una proposta favorisca formularla e trasmetterla alla Presidenza.

Senatore GIOVANOLA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GIOVANOLA, *Relatore*. A tutto ciò provvede il Codice civile e i distinti giureconsulti che siedono in quest'aula possono confermare che il Codice civile offre sempre il mezzo di farsi indennizzare da chiunque abbia recato un danno ingiusto.

Stanno aperte al danneggiato due vie per conseguire l'indennità; la via civile e la penale. Questa legge per la pesca non dà, nè toglie alcun diritto di natura civile. Regola la polizia della pesca e la sorregge coi provvedimenti penali, dei quali una parte sono scritti nella legge stessa, altri vi sono soltanto citati col richiamo che nel penultimo articolo si fa al Codice penale ed al Codice di procedura penale. Non può quindi nemmeno revocarsi in dubbio che chiunque abbia ricevuto danno per un fatto illecito di pesca non abbia il diritto e l'azione a conseguire una giusta indennità.

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GADDA. Sono lieto di avere provo-

cato queste spiegazioni perchè tolgono quel dubbio che, come era sorto in me, poteva sorgere in altri.

Ad ogni modo però, il concetto della Commissione ora completamente chiarito, mi tranquillizza perfettamente e non faccio veruna proposta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 26 di cui fu data lettura.

Chi lo approva, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

« Art. 27. Le violazioni dei diritti derivanti dall'articolo 18 saranno punite con multe da lire 250 a lire 1000. »

Senatore CASATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI. Ho domandato la parola per avvertire che in questo articolo è incorso un errore di stampa.

Vi si cita l'articolo 18, ma credo si debba dire 17, stantechè la Commissione ha variato la numerazione degli articoli.

Senatore GIOVANOLA, *Relatore*. L'onorev. Casati ha perfettamente ragione: deve dirsi articolo 17; io ringrazio l'onorevole Collega della rettificazione che ha suggerita.

PRESIDENTE. Invece dunque di dire articolo 18, si dirà articolo 17.

Chi approva l'articolo 27 con questa rettificazione, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

« Art. 28. Potranno i Regolamenti per l'esecuzione della presente legge stabilire pene pecuniarie sino a lire 50, e per quanto riguarda le disposizioni sulle tonnare e sulla pesca del corallo sino a lire 500, salve le particolari sanzioni penali portate da altri articoli del presente Titolo. »

Nessuno chiedendo la parola su questo articolo, lo metto ai voti.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

« Art. 29. Se vi è stato recidiva entro l'anno, le pene stabilite dagli articoli precedenti potranno raddoppiarsi.

» La seconda recidiva commessa non più di un anno dopo la prima, sarà punita eziandio colla sospensione dall'esercizio della pesca pel tempo non minore di quindici giorni nè maggiore di tre mesi. »

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

In quest'articolo 29 il Ministero proponeva che per la recidiva semplice commessa entro l'anno, e per l'infrazione avvenuta in tempo di notte, la pena potesse raddoppiarsi.

Proponeva poi che la seconda recidiva potesse essere punita « con la sospensione della licenza di pesca, per la durata di un mese ad un anno. »

Per la seconda recidiva la Commissione suggerisce che la sospensione della licenza, o come essa dice, in conseguenza del cambiamento introdotta nell'articolo 3, « dall'esercizio della pesca » invece di durare da un mese ad un anno, possa infliggersi per un tempo « non minore di quindici giorni nè maggiore di tre mesi. »

E in questo temperamento da essa recato nella legge sono lieto di consentire.

Ma la Commissione ha poi tolto del tutto l'aggravamento della pena dipendente dall'ora nella quale venne commessa l'infrazione alla legge sulla pesca.

Il Ministero proponeva che potesse esser trattato come il recidivo il colpevole di contravvenzione in tempo di notte; invece, secondo la Commissione, la trasgressione in tempo di notte sarebbe punita nella stessa guisa di quella avvenuta in ore diurne.

Osserverò intanto che la pena deve essere tanto maggiore, quanto maggiori sono la facilità e l'incentivo di eludere o di offendere la legge; e mi consenta il Senato di non entrare in lunghe argomentazioni giuridiche intorno a questa disposizione. Intendo solo d'invocare a questo riguardo un suo precedente, adottato poco tempo fa rispetto alla legge forestale. Nella legge forestale il Ministro proponeva, e il Senato consentiva, che la pena o la multa fossero non sole raddoppiate, ma credo triplicate, se la contravvenzione alle disposizioni della legge forestale avvenisse di notte anzichè di giorno.

Le ragioni che militavano per questa sanzione penale rispetto alla legge forestale, io sono d'avviso che militino pure per la legge sulla pesca; quindi mi permetto di pregare la Commissione e il Senato a voler concedere, che nella prima parte dell'articolo 29 proposto dalla Commissione sia inserito quell'inciso formulato dal Ministero, mediante il quale il con-

travventore in tempo di notte può esser trattato al pari del recidivo.

Senatore GIOVANOLA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GIOVANOLA, *Relatore*. Veramente rincresce alla Commissione che il signor Ministro non si sia data la pena di leggere quella qualunque Relazione che mi sono creduto in debito di sottoporre al Senato sopra questa legge. Se l'onorevole signor Ministro l'avesse letta, avrebbe trovato la ragione per cui la Commissione non ha creduto di ammettere l'aggravamento di pena in caso di pesca di notte, nè avrebbe invocato il precedente della legge forestale; giacchè i lavori che si fanno nei boschi si praticano di giorno e non di notte: chi va di notte a tagliar legna, evidentemente ha l'intenzione di rubare.

Ma chi va alla pesca di notte non ha scopo doloso perchè ciò è una conseguenza dell'arte stessa: tutti coloro massimamente che vivono sulle sponde del mare o dei laghi, sanno che la pesca per condizione naturale si esercita principalmente di notte.

Se volessimo aggravare la pena per le contravvenzioni della pesca notturna, ne verrebbe per conseguenza che la maggior parte delle contravvenzioni sarebbero punite con rigore doppio di quello che ci proponiamo.

Io ammetto in buona fede che nelle legislazioni sopra la pesca, anche nella legge francese, vi è l'aggravamento per le contravvenzioni notturne; ma esaminata la cosa attentamente da un punto di vista di giustizia ed avuto riguardo alla qualità della massima parte di coloro che saranno in caso di contravvenire a questa legge, pare che veramente sarebbe spietato dare aggravamento per causa dell'infrazione notturna, quando l'esercizio notturno è quasi una necessità di questa speciale industria.

Io devo pregare il Ministero ed il Senato di considerare che, per quanto la Commissione siasi studiato di moderare le penalità, le pene portate da questa legge sono più gravi che quelle scritte in leggi analoghe. Potrei citare la legge francese che contiene disposizioni penali minori; ma mi permetterò invece di ricordare la legge della pesca marittima, legge Sarda estesa a tutto il Regno, la quale è molto più mite nelle sue pene, mentre dichiara che « non sarà lecito di pescare in mare



con attrezzi nocivi ai pesci in tempo proibito sotto pena di confisca degli attrezzi proibiti » (e questo sta appunto in relazione colle modificazioni introdotte nell'art. 29) « e di una multa non minore di lire 25 estensibile a lire 50. »

Vedano come era limitata la penalità per le maggiori contravvenzioni le quali noi rendiamo passibili di una pena di lire 250. E poichè ho nominato quel Regolamento, mi piace anche citare una disposizione assai umana che nel medesimo si contiene; lo faccio volentieri per dimostrare come generalmente tutti i Governi civili abbiano avuto riguardo alla misera condizione dei pescatori, e lo faccio anche in omaggio alla saviezza che ispirava il Governo Piemontese, il quale anche in tempo di regime assoluto, ha regolato questa materia colla massima umanità.

Nell'articolo 13 del Regolamento sulla pesca dove parla delle reti proibite, mentre noi le proibiamo in un modo assoluto e quindi distruggiamo un capitale il quale in buona fede era stato costituito, la legge Piemontese voleva che quelle reti proibite dal nuovo Regolamento fossero portate ad un ufficio pubblico ed ivi pagate con i fondi di cassa degli Invalidi alla qual cassa erano devolute le multe della pesca.

Questo ho ricordato per dimostrare che l'umanità deve sempre aversi presente nelle disposizioni protettive della pesca.

Prego quindi l'onorevole signor Ministro a non voler insistere nel pretendere una pena doppia per le contravvenzioni notturne.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. L'onorevole Relatore della Commissione ha fatto un'ipotesi intieramente gratuita, supponendo che io non abbia letto la sua Relazione. Questa sua supposizione contraddice le lodi che ieri ripetutamente ho pronunciato riguardo alla Relazione medesima.

Sarebbe strano che io avessi lodato disposizioni e motivazioni contenute in una Relazione non letta da me.

Perchè egli, piuttosto che dubitare che io non abbia letto la Relazione in quella parte che riguarda l'art. 29, non ha supposto invece che io non fossi rimasto persuaso delle ragioni in essa addotte?

L'onorevole Relatore della Commissione dice:

badate, fate male ad invocare la legge forestale, perchè di notte si va nelle foreste per mal fare, mentre si va alla pesca per far cosa lecita ed onesta.

Ma se si fa cosa lecita ed onesta, non s'incorre in nessuna contravvenzione nè di giorno, nè di notte.

Senatore GIOVANOLA, *Relatore (interrompendo)*. Di notte non si va nelle foreste.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Ma io dico che se il pescatore non contravviene alle legge, non incorre nè di notte, nè di giorno, in alcuna responsabilità. Se si prevede che egli contravvenga alla legge nelle ore notturne, si suppone appunto che egli non si limiti all'esercizio di una professione lecita ed onorata.

D'altronde, quest'art. 29 a che cosa si riferisce? Si riferisce solamente a qualche lieve contravvenzione nell'esercizio della pesca? No, o Signori; esso allude anche all'art. 8 di questa legge il quale riguarda fra le altre cose l'uso della dinamite. Volete negare che lo Stato abbia una ragione per punire più gravemente chi adoperi di notte questo terribile mezzo distruggitore? Io credo anzi che per questo rispetto, le ragioni del raddoppiamento della pena non solo siano eguali, ma siano grandemente maggiori di quelle che furono invocate per approvare un simile inacerbimento di pena nella legge forestale.

Se mi fosse permesso un paragone, direi che il pescatore il quale usa della dinamite per spargere la morte nelle creature viventi nelle acque, piuttosto che a colui che coll' accetta atterra una pianta, può paragonarsi a colui che incendia una foresta.

Quindi non mi sembra che l'onorevole Relatore della Commissione si apponesse al vero dicendo trattarsi di piccoli reati, di piccoli danni ai quali sia sproporzionato e pei quali sia irragionevole l'aggravamento della pena.

Se la Commissione avesse creduto che l'aggravamento della pena non si dovesse applicare alle infrazioni indicate dall'art. 29 qualunque esse siano, ma soltanto alle infrazioni che abbiano un carattere più grave e più dannoso, forse avrebbe camminato per una via molto umana; ma le sarebbe riuscito difficile di concretare questo concetto in singole disposizioni.

E poichè l'articolo 29 stabilisce una maggior

sanzione anche per le più gravi, le più rovinose, le più micidiali contravvenzioni fra cui cito tutte quelle che riguardano l'articolo 9 del progetto ministeriale, ora 8 della Commissione, e gli articoli seguenti e precedenti come il 6, il 10 ed altri, io credo, che l'aggravamento di pena proposto dal Ministero abbia ragione di essere; e credo che non male a proposito, ma con vero fondamento di analogia, io invocassi l'esempio di ciò che ha fatto il Senato rispetto alla legge forestale.

PRESIDENTE. Fa ella una proposta?

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Propongo che sia sostituito l'alinea ministeriale dell'art. 29 all'alinea della Commissione. Senatore GIOVANOLA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GIOVANOLA, *Relatore*. Mi rincresce di essermi male espresso la prima volta che ho parlato su quest'articolo.

Io dissi unicamente che non reggeva il paragone colla legge forestale, perchè il taglio del bosco per sua natura è una operazione che deve farsi di giorno, e se si pratica di notte contiene più intrinsecamente la presunzione del dolo mentre invece il pescatore pesca quasi sempre di notte, e troppo frequentemente resterà colpito da una eccessiva punizione.

Il signor Ministro ha creduto di coonestare l'exasperazione della pena nel caso della infrazione notturna, allegando l'urgenza di far cessare il detestabile uso della dinamite per la distruzione del pesce. Si persuada il signor Ministro che tutti i suoi agenti, con tutto quello zelo che egli può loro attribuire, non arriveranno mai ad accertare alcuna di simili contravvenzioni, commessa anche di giorno.

Se v'ha qualche cosa che possa arrestare quella barbara devastazione, è la modesta aggiunta da noi fatta nell'articolo 8 quando venga seriamente applicata.

I casi più frequenti di processi saranno di pescatori i quali anche in buona fede possono incorrere in contravvenzione ai precetti della legge accompagnati dalle più gravi penalità, come per esempio le prescrizioni circa le tonare ed i banchi di corallo.

Giova richiamare l'articolo 16 circa le discipline, sui modi e i tempi della pesca del corallo da stabilirsi in appositi regolamenti; poi l'articolo 28 che conferisce ai regolamenti la

facoltà di stabilire pene pecuniarie sino a L. 500 per quanto riguarda le disposizioni sulle tonare e sulla pesca del corallo. Avverrà non di rado che un pescatore, senza saperlo, di notte tempo avrà oltrepassato il limite di distanza determinata dal regolamento (saranno 1000 metri, saranno 100, di sempre difficile constatazione sopra il mare) ed incorrerà in una pena di mille lire.

In mia coscienza non potrò mai ammettere una simile enormità, che nella maggior parte dei casi il pescatore debba andare esposto a pene così esorbitanti. Ho già avuto l'onore di esporre al Senato come le legislazioni della pesca siano generalmente informate a sentimenti di umanità in riguardo alle condizioni delle persone che esercitano la pesca.

Ho fatto il mio dovere, e me ne rimetto alla saviezza del Senato.

MINISTRO D'AGRICOLTURA INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Le considerazioni esposte dall'onorevole Relatore della Commissione avrebbero grande peso se le disposizioni penali di cui si tratta dovessero di necessità applicarsi a qualunque infrazione della legge.

Ma io non propongo di fare altro se non che dire: *le pene potranno essere raddoppiate*. Quando si tratterà di contravvenzioni che meritano scusa, e che qualche volta non sono nemmeno imputabili, come sarebbe quella per esempio, di oltrepassare di qualche decina di metri una linea, o di un fatto scervo di intenzione delittuosa, si potrà certo applicare una pena mitissima, e certo non si penserà a raddoppiarla. Me se si tratta invece dei casi contemplati nell'articolo 8, o di altri ugualmente gravi, sarà opportuno che il giudice abbia facoltà di accrescere la punizione del colpevole, se questi per commettere la contravvenzione ha approfittato delle tenebre notturne. Parmi quindi che le obiezioni dell'onorevole Relatore, se non rimangono interamente destituite di valore, lo perdano in gran parte.

PRESIDENTE. Rileggerò l'articolo colla modificazione introdotta dal signor Ministro:

« Art. 29. Se vi è stata recidiva entro l'anno, o se la infrazione è stata commessa di notte, le pene stabilite dagli articoli precedenti potranno raddoppiarsi.

» La seconda recidiva commessa non più di un anno dopo la prima, sarà punita eziandio colla sospensione dall'esercizio della pesca pel tempo non minore di quindici giorni, nè maggiore di tre mesi. »

Senatore GIOVANOLA, *Relatore*. La divisione nella votazione dell'articolo è di diritto; per ciò proporrei che venga messa ai voti separatamente l'aggiunta del signor Ministro.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro propone che dopo le parole: *se vi è stata recidiva entro l'anno*, si aggiungano le seguenti: *o se la infrazione è stata commessa di notte*.

Chi approva l'aggiunta di queste parole, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Rileggo ora l'articolo intero coll'aggiunta dell'onorevole Ministro.

« Art. 29. Se vi è stata recidiva entro l'anno, o se la infrazione è stata commessa di notte, le pene stabilite dagli articoli precedenti potranno raddoppiarsi.

» La seconda recidiva commessa non più di un anno dopo la prima, sarà punita eziandio colla sospensione dall'esercizio della pesca pel tempo non minore di quindici giorni nè maggiore di tre mesi. »

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 30. Nei casi delle infrazioni indicate dagli articoli 26 e 27, oltre alle pene pecuniarie, si farà luogo alla confisca:

1. dei pesci e prodotti acquatici rinvenuti di provenienza non permessa;

2. delle reti e degli attrezzi che fossero assolutamente proibiti dai Regolamenti emanati in conformità della presente legge.

» Potranno anche essere sequestrati temporaneamente fino a tre mesi le reti e gli attrezzi che senza essere vietati dai Regolamenti abbiano servito a commettere la contravvenzione. »

Senatore GIOVANOLA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GIOVANOLA, *Relatore*. La Commissione esaminando più maturamente quest'articolo ha creduto opportuno di farvi un'aggiunta, la quale corrisponde eziandio alle osservazioni testè fatte dall'onorevole Gadda; vale a dire, laddove è disposto che si faccia luogo alla confisca

*dei pesci e prodotti acquatici rinvenuti di provenienza non permessa*, si aggiunga: *quando non siano reclamati da chi v'abbia diritto*.

Se la contravvenzione sarà commessa in acque pubbliche non soggette a diritto privato di pesca, se nessun privato venga a reclamare contro la spogliazione di un oggetto sul quale egli abbia un diritto, allora l'oggetto sarà confiscato; ma se ci sarà un reclamo della parte danneggiata, giustizia vuole che le sia restituito quando le venne ingiustamente tolto.

Questa disposizione è poi tanto più importante per la pesca del corallo, il cui prodotto è di grande valore, e potrebbe, chi vi ha diritto, rimanere defraudato di una grossa somma, ove i pezzi di corallo, illecitamente pescati, cadessero in confisca.

PRESIDENTE. Accetta l'onorevole Ministro quest'aggiunta?

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. L'accetto.

PRESIDENTE. Rileggerò dunque l'articolo 30, coll'aggiunta proposta dalla Commissione, ed accettata dall'onorevole Ministro.

« Art. 30. Nei casi delle infrazioni indicate dagli articoli 26 e 27, oltre alle pene pecuniarie, si farà luogo alla confisca:

1. dei pesci e prodotti acquatici rinvenuti di provenienza non permessa, quando non siano reclamati da chi vi abbia diritto;

2. delle reti e degli attrezzi che fossero assolutamente proibiti dai Regolamenti emanati in conformità della presente legge.

» Potranno anche essere sequestrati temporaneamente fino a tre mesi le reti e gli attrezzi che senza essere vietati dai Regolamenti, abbiano servito a commettere la contravvenzione. »

Chi approva quest'articolo così modificato, sorga.

(Approvato.)

« Art. 31. Il provento delle pene pecuniarie e delle confische dei pesci e dei prodotti acquatici si devolverà per metà agli ufficiali ed agenti che avranno accertato la contravvenzione, e per metà all'Erario. »

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. È cosa veramente eccezionale, che sorga il Ministero per domandare sia diminuita la par-

tecipazione che la Commissione propone di dare al Fisco nei proventi delle pene pecuniarie e della confisca dei pesci e dei prodotti acquatici.

Questa legge della pesca, come quella della caccia, quella doganale ed altre, non si raccomanda per la sua retta applicazione alla coscienza degli interessati a delinquere; ma sibbene, e soprattutto allo zelo di coloro che possono scoprire ed infrenare le contravvenzioni; e lo zelo di questi scopritori sta spesso in ragione diretta della partecipazione loro offerta ai proventi delle pene pecuniarie e degli oggetti confiscati.

Tra la proposta mia e quella della Commissione non corre una grande differenza. La Commissione suggerisce di dare il 50 0/0 dell'ammontare delle pene pecuniarie e del ricavo degli oggetti confiscati, mentre il Governo propone di dare il 66 0/0. Siccome questa proporzione del 66 0/0 (cioè di due terzi), è quella stessa che le leggi vigenti danno agli agenti doganali per le contravvenzioni che essi scoprono; e siccome specialmente per le contravvenzioni nella pesca di mare, come osservava opportunamente l'onorevole Relatore della Commissione, lo scoprimento delle contravvenzioni è specialmente affidato a quegli stessi agenti doganali, i quali quando facciano scoperte e contravvenzioni di altro genere, hanno appunto una partecipazione alle multe e al valore degli oggetti confiscati eguale ai due terzi, così si è creduto opportuno di adottare eguale misura.

E io, avvertendo che questa proposta non può essere ispirata da sentimenti prettamente fiscali, domanderei che fosse approvata nel modo detto nel disegno ministeriale.

Senatore GIOVANOLA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onor. Relatore.

Senatore GIOVANOLA, *Relatore*. La questione che si contiene in quest'articolo, non è questione di finanza, è questione di moralità, è questione di quiete pubblica.

Io non ripeterò quanto dissi testè che il signor Ministro non abbia letto la Relazione perchè egli afferma di averla letta; bensì mi credo in dovere di ripetere le ragioni scritte nella Relazione, per le quali la Commissione del Senato, aderendo alla proposta già fatta dalla Giunta della Camera elettiva, ha giudicato non potersi esagerare questo sistema di provoca-

zione di molestia per parte degli agenti del Governo, contro il quieto vivere degli onesti cittadini. Ecco le parole della Relazione:

« Anche nell'art. 31 abbiamo dovuto abbracciare il parere della Giunta sullodata. L'attribuzione delle multe agli agenti denunciatori dei reati è un argomento troppo delicato, perchè interessa la pubblica moralità e la quiete dei pacifici cittadini. Se può tollerarsi che sia assegnata una parte delle multe a stimolo dell'attività degli ufficiali ed agenti del Governo, importa di guardarsi dal pericolo che lo stimolo non divenga eccessivo, onde la tutela della legge non degeneri in sistematica molestia, a cagione dell'interesse privato troppo spinto a creare trasgressioni anche dove non esistono. Qualunque onesto operaio lavora e fa il suo dovere per il salario che riceve, e non cerca altro; e perchè si vorrà fare una distinzione ingiuriosa agli agenti del Governo i quali pure sono stipendiati per far rispettare le leggi? »

» L'esempio addotto della legge doganale non calza al soggetto della pesca. Fu un provvedimento eccezionale e transitorio creato dalle impellenti necessità dell'erario pubblico e dal bisogno di rinvigorire quel servizio alquanto scaduto per le vicende politiche, che può scusarsi, ma che non è lecito di erigere a sistema in altre leggi di meno essenziale importanza per la salute dello Stato. Sia pure che alcuna delle più civili nazioni di Europa abbia dimenticato nell'arsenale delle sue vecchie leggi questa esagerazione, contro la quale si è pronunciata la condanna di tutti gli uomini sinceramente liberali; non è per noi un motivo di introdurla sistematicamente nelle nostre leggi; si debbono imitare i buoni esempi e non i cattivi, qualunque sia l'autorità onde questi procedono. »

Detto questo, io mi rimetto alla prudenza del Senato.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Io non sono provetto al pari dell'onorevole Senatore Giovanola nelle consuetudini parlamentari; ma che non si possa fare una mozione, perchè ci sono delle considerazioni contrarie nella Relazione della Giunta, veramente io non lo seppi mai, e non lo credo.

È ben naturale che, se la Commissione ha proposto di emendare l'articolo del progetto del Ministero, essa aveva o credeva di avere buone ragioni. Ma il tornare quasi a ripetere quell'accusa che era stata fatta precedentemente, mi permetta l'onorevole Relatore della Commissione di dirglielo, è cosa che io non m'aspettavo da lui.

Del resto, se il Relatore della Commissione crede che un principio di morale e la sicurezza sociale sian compromessi con la differenza del 16 e 17 0/0 sulla partecipazione alla multa e alla confisca per le contravvenzioni alla legge della pesca; se crede che questo 16 0/0 sia una manomissione di principii sacri che la società deve rispettare, non insisterò nella mia proposta.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, rileggerò l'articolo 31 per metterlo ai voti.

(Vedi sopra.)

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 32. Prima che l'autorità giudiziaria pronunci in via definitiva, potrà il contravventore non recidivo ottenere che l'applicazione delle pene sia pronunciata in via amministrativa dal Capitano o dall'ufficiale di porto se trattasi di pesca di mare, e, se trattasi di pesca di fiume e di lago, dal Prefetto. »

(Approvato.)

« Art. 33. I Capitani ed ufficiali di porto ed i Prefetti potranno intervenire o farsi rappresentare nei giudizi penali, a tutela degli interessi della pesca. »

(Approvato.)

« Art. 34. Salve le disposizioni contenute nella presente legge, saranno applicabili alle infrazioni le norme generali del Codice penale, quelle del Codice di procedura penale, nonché l'articolo 414 del Codice della marina mercantile.

» Nel caso però in cui debba farsi luogo alla commutazione della multa per non effettuato pagamento, la pena del carcere non potrà eccedere i sessanta giorni. »

(Approvato.)

Viene ora il

## TITOLO QUINTO.

### *Disposizione transitoria.*

« Art. 35. Le disposizioni finora vigenti sulle materie della presente legge, cesseranno di

aver vigore di mano in mano che verranno pubblicati i Regolamenti per l'esecuzione della legge medesima. »

(Approvato.)

PRESIDENTE. Prima di procedere all'appello nominale per votare questo progetto di legge a squittinio segreto, se ne darà lettura si e come fu modificato.

Il Senatore, *Segretario*, TABARRINI legge:

## TITOLO PRIMO

### *Disposizioni generali.*

#### Art. 1.

La presente legge regola la pesca, sia di mare, sia di fiume e di lago, nelle acque che formano parte del demanio pubblico e in quelle del mare territoriale.

Sono applicabili alle acque di proprietà privata quelle disposizioni soltanto, rispetto alle quali ciò sia espressamente dichiarato.

Rimangono inalterate le disposizioni contenute nel Codice della marina mercantile e in altre leggi sulla polizia delle acque e della navigazione, sul trattamento da usarsi verso gli stranieri e sulle concessioni di pertinenze del demanio pubblico e di mare territoriale.

#### Art. 2.

Alla esecuzione della presente legge sarà provveduto mediante regolamenti particolari per la pesca di mare e per quella di fiume e di lago.

Per *pesca di mare* s'intende quella che si esercita nelle acque del mare, de' suoi seni, golfi, porti, rade e lagune, e di tutti quei bacini, corsi d'acqua e valli, che sono in comunicazione anche temporanea col mare, fino ai limiti in cui le acque cessano di essere salate.

Per *pesca di fiume e di lago* s'intende quella che si esercita nelle acque dei fiumi, torrenti, laghi, stagni, valli e canali fino ai limiti accennati nel comma precedente.

Questi limiti saranno indicati nei Regolamenti sovramenzionati.

#### Art. 3.

Chiunque esercita la pesca di fiume o di lago dovrà farne la dichiarazione al Sindaco del proprio Comune nei termini e modi prescritti dai Regolamenti.

Nulla è innovato alle leggi sulla marina mer-

cantile rispetto alle licenze pei pescatori di mare.

Art. 4.

La pesca è soggetta a discipline dirette a conservare la specie dei pesci e degli altri animali acquatici ed a proteggerne la moltiplicazione. Saranno a questo fine stabilite dai Regolamenti le opportune prescrizioni e proibizioni relative ai luoghi, tempi, modi ed istrumenti di pesca, al porto ed al commercio degli istrumenti e dei prodotti della pesca ed al regime delle acque.

Per quanto riguarda la pesca di mare, i Regolamenti determineranno, secondo le condizioni dei luoghi, i limiti di distanza della spiaggia o di profondità di acque, entro i quali debbono essere osservati.

Art. 5.

È vietata la pesca all'imbocco ed alla foce dei fiumi e dei canali e in quelle parti degli estuari e di ogni altro bacino d'acqua, in cui impedirebbe o turberebbe gravemente il passo del pesce. Saranno circoscritti nei regolamenti il tempo e lo spazio del divieto.

Art. 6.

Sono in generale vietati la pesca, il porto e il commercio del fregolo, del pesce novello e degli altri animali acquatici non pervenuti alla maturità che sarà indicata dai Regolamenti.

È fatta eccezione per quelli che siano destinati a scopi scientifici, alla *vallicoltura*, alla *ostricoltura*, ad altri allevamenti artificiali, ovvero ad esca di pescagione, sotto l'osservanza delle speciali disposizioni che saranno stabilite dai Regolamenti.

Questi Regolamenti determineranno le stagioni nelle quali debba essere vietato l'uso di quelle reti e di quegli altri istrumenti di pesca che possano danneggiare le uova, il fregolo, ovvero pescare individui immaturi delle specie atte all'alimentazione.

Art. 7.

I Regolamenti determineranno, se ed in qual maniera le disposizioni relative al porto e al commercio dei prodotti della pesca, debbano applicarsi ai prodotti provenienti da acque di proprietà privata, dal mare libero o dall'estero.

Art. 8.

È vietato di gettare o infondere nelle acque materie atte ad intorpidire, stordire od uccidere i pesci e gli altri animali acquatici.

È pure vietata la raccolta del pesce e dei suddetti animali così storditi od uccisi.

Art. 9.

È vietato collocare attraverso le acque, pesche od altri apparecchi di pesca che possano impedire del tutto il passaggio del pesce.

Per le opere che a scopo industriale od agricolo si volesse praticare attraverso i corsi d'acqua, si dovrà riportare la licenza del Prefetto o del Capitano del porto, secondo che si tratti di acque dolci o marine, i quali, udite rispettivamente la Deputazione provinciale o la Giunta compartimentale indicata nell'art. 19, potranno prescrivere che vi sieno costruite adatte aperture o scale pel passaggio dei pesci.

Le chiuse già stabilite si dovranno notificare nel termine prefisso dai Regolamenti. Il Prefetto od il Capitano del porto rispettivamente, faranno riconoscere senza spesa delle parti, se sia possibile di praticarvi le suddette aperture senza pregiudizio dell'interesse industriale od agricolo, e potranno ordinarne l'applicazione, udita la Deputazione provinciale o la Giunta compartimentale secondo che si tratti di acque dolci o marine.

Contro le decisioni del Prefetto e del Capitano del porto potrà presentarsi ricorso al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

Art. 10.

È vietato il versare o lasciar defluire nelle acque residui di manifatture o altre materie, che, per la loro natura e quantità, possano recare nocimento alla vita degli animali acquatici od all'esercizio della pesca; e l'eseguire nelle acque medesime operazioni industriali od agrarie che possano avere gli stessi effetti.

Il Capitano del porto ed il Prefetto, udite rispettivamente le Giunte compartimentali o le Deputazioni provinciali, secondo che si tratti di acque marine o dolci, potranno accordarne il permesso, quando interessi prevalenti dell'agricoltura e dell'industria lo richiedano; ma dovranno prescrivere le cautele più acconcie ad attenuare l'azione dannosa delle materie versate o lasciate defluire.



Gli stabilimenti di analoga natura già esistenti dovranno essere notificati nei termini prescritti dai Regolamenti e saranno sottoposti per quanto è possibile alle suddette cautele.

Contro le decisioni del Prefetto o del Capitano del porto potranno le parti interessate ricorrere al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

Art. 11.

È vietato di estirpare le erbe acquatiche e di alterare il fondo delle acque dolci. Gli spurghi necessari per l'agricoltura o per l'igiene, si dovranno praticare nei tempi e nei modi previsti dai Regolamenti. Per le costruzioni da eseguirsi nell'alveo dei fiumi e dei torrenti, restano ferme le disposizioni della legge sulle opere pubbliche, e salve le disposizioni dell'art. 9 della presente legge.

Art. 12.

Le disposizioni degli articoli 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 e quelle dei Titoli III, IV e V sono in tutto od in parte applicabili a quelle acque di proprietà privata che i Regolamenti designeranno e delimiteranno, in quanto sia necessario, per la conservazione e moltiplicazione delle specie nelle acque pubbliche.

Art. 13.

Saranno determinate dai Regolamenti le distanze e le altre norme che i terzi debbano osservare nell'esercizio della pesca o di certe pesche rispetto alle tonnare, alle mugginare, alle valli salse ed agli stabilimenti d'allevamento e di coltura dei pesci e degli altri viventi delle acque.

Art. 14.

Saranno stabilite dai Regolamenti le prescrizioni di polizia, necessarie per garantire il mantenimento dell'ordine e la sicurezza delle persone e delle proprietà nell'esercizio della pesca.

TITOLO SECONDO

*Disposizioni sulla pesca del corallo*

Art. 15.

È abolita la tassa speciale sulla pesca del corallo, stabilita dalla prima parte dell'articolo 142 del Codice della marina mercantile.

Art. 16.

Le discipline sui modi e i tempi della pesca

del corallo saranno stabilite in appositi Regolamenti.

Art. 17.

Il primo occupante di un banco di corallo nelle acque dello Stato avrà il diritto esclusivo di sfruttarlo fino al termine della stagione di pesca.

A coloro però che avranno scoperto banchi di corallo nelle acque dello Stato, sarà gratuitamente accordata la concessione della relativa spiaggia o tratto di mare territoriale pel numero d'anni che sarà determinato dal Decreto di concessione.

TITOLO TERZO

*Dell'amministrazione e della sorveglianza della pesca.*

Art. 18.

Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio stabilirà le norme generali per la compilazione dei Regolamenti in esecuzione della presente legge.

Ogni Consiglio provinciale, uniformandosi a queste norme, proporrà il Regolamento per la rispettiva Provincia colle particolari disposizioni che stimerà convenienti.

I singoli Regolamenti saranno resi esecutorii per Decreto Reale, udito il voto del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e del Consiglio di Stato.

Quando si tratti di regolare la pesca in un bacino nel quale siano interessate più provincie, il Ministro dovrà prima di statuire sopra un Regolamento sentire l'avviso di tutti i Consigli provinciali interessati.

Nello stesso modo si procederà per le successive modificazioni dei Regolamenti medesimi.

Art. 19.

Per l'esecuzione della presente legge in quanto riguarda la pesca di mare, saranno istituite in ogni compartimento marittimo, Giunte speciali, composte del Capitano del porto che ne sarà Presidente e di due altri Membri nominati dal Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio.

Art. 20.

La sorveglianza della pesca di mare e l'accertamento delle relative infrazioni sono affi-

dati al personale delle capitanerie e degli uffici di porto, alle guardie doganali e ad ogni altro agente giurato della forza pubblica, sotto la direzione dei Capitani di porto.

Art. 21.

La sorveglianza della pesca di fiume e di lago e l'accertamento delle relative infrazioni sono affidati nei limiti di ciascuna provincia ai carabinieri reali, agli agenti forestali, alle guardie doganali, ai sorveglianti delle opere idrauliche e ad ogni altro agente giurato della forza pubblica sotto la direzione del Prefetto.

Art. 22.

Le Provincie e i Comuni potranno, con l'approvazione del Governo, nominare ufficiali od agenti speciali, stipendiati o gratuiti, incaricati di cooperare alla sorveglianza per la esecuzione della presente legge. La spesa relativa sarà sostenuta dai Comuni o dalle Provincie da cui sia stata fatta la nomina.

Gli ufficiali ed agenti di cui è discorso nel presente articolo, prima di assumere l'esercizio del loro mandato, dovranno prestare giuramento avanti al Pretore locale.

Essi sono pareggiati, per ciò che riguarda la sorveglianza della pesca e l'accertamento delle relative infrazioni, agli ufficiali e rispettivamente agli agenti della polizia giudiziaria.

Art. 23.

Dovranno i Comuni per mezzo dei loro agenti ordinari concorrere alla sorveglianza sul porto e sul commercio del pesce e degli altri prodotti della pesca, nei modi che saranno stabiliti dai Regolamenti.

Art. 24.

Gli ufficiali ed agenti incaricati della sorveglianza della pesca potranno in ogni tempo visitare i battelli da pesca e i luoghi di deposito e vendita del pesce e degli altri prodotti della pesca.

TITOLO QUARTO

*Delle infrazioni, delle pene e dei giudizi.*

Art. 25.

Chiunque esercitasse la pesca di fiume o di lago, senza averne fatto la dichiarazione pre-

vista dall'art. 3, incorrerà in un'ammenda di lire 2 a lire 20.

Incorrerà nella stessa pena chi trasgredisse il disposto nella seconda parte dell'art. 8.

Art. 26.

Chiunque esercitasse la pesca in acque di proprietà privata, ovvero soggette a diritti di pesca, senza il consenso dei rispettivi proprietari, possessori e concessionari, ovvero trasgredisse le disposizioni contenute nell'art. 6, nella prima parte dell'art. 8 e negli articoli 9, 10 e 11, o si opponesse alle visite accennate nell'art. 24, incorrerà in una pena pecuniaria estensibile a lire 250, salve le maggiori pene incorse a termini della legge penale generale.

Art. 27.

Le violazioni dei diritti derivanti dall'articolo 17 saranno punite con multe da lire 250 a lire 1000.

Art. 28.

Potranno i Regolamenti per l'esecuzione della presente legge stabilire pene pecuniarie sino a lire 50, e per quanto riguarda le disposizioni sulle tonnare e sulla pesca del corallo sino a lire 500, salve le particolari sanzioni penali portate da altri articoli del presente Titolo.

Art. 29.

Se vi è stata recidiva entro l'anno, o se la infrazione è stata commessa di notte, le pene stabilite dagli articoli precedenti potranno raddoppiarsi.

La seconda recidiva commessa non più di un anno dopo la prima, sarà punita eziandio colla sospensione dall'esercizio della pesca pel tempo non minore di quindici giorni nè maggiore di tre mesi.

Art. 30.

Nei casi delle infrazioni indicate dagli articoli 26 e 27, oltre alle pene pecuniarie, si farà luogo alla confisca:

1. dei pesci e prodotti acquatici rinvenuti di provenienza non permessa, quando non siano reclamati da chi vi abbia diritto.

2. delle reti e degli attrezzi che fossero assolutamente proibiti dai Regolamenti emanati in conformità della presente legge.

Potranno anche essere sequestrati temporaneamente fino a tre mesi le reti e gli attrezzi

che senza essere vietati dai Regolamenti, abbiano servito a commettere la contravvenzione.

Art. 31.

Il provento delle pene pecuniarie e delle confische dei pesci e dei prodotti acquatici si devolverà per metà agli ufficiali ed agenti che avranno accertato la contravvenzione, e per metà all'Erario.

Art. 32.

Prima che l'autorità giudiziaria pronunci in via definitiva, potrà il contravventore non recidivo ottenere che l'applicazione delle pene sia pronunciata in via amministrativa dal Capitano o dall'uffiziale di porto, se trattasi di pesca di mare, e, se trattasi di pesca di fiume e di lago, dal Prefetto.

Art. 33.

I Capitani ed ufficiali di porto ed i Prefetti potranno intervenire o farsi rappresentare nei giudizi penali, a tutela degli interessi della pesca.

Art. 34.

Salve le disposizioni contenute nella presente legge, saranno applicabili alle infrazioni le norme generali del Codice penale, quelle del Codice di procedura penale, non che l'articolo 414 del Codice della marina mercantile.

Nel caso però in cui debba farsi luogo alla commutazione della multa per non effettuato pagamento, la pena del carcere non potrà eccedere i sessanta giorni.

TITOLO QUINTO

*Disposizione transitoria.*

Art. 35.

Le disposizioni finora vigenti sulle materie della presente legge, cesseranno di aver vigore di mano in mano che verranno pubblicati i Regolamenti per la esecuzione della legge medesima.

PRESIDENTE. Si procede all'appello nominale.

(Il Senatore, Segretario, Manzoni fa l'appello nominale.)

PRESIDENTE. Intanto che si attende il risultato della votazione, annunzio al Senato che, non essendovi altri lavori in pronto, i signori Senatori, saranno convocati con avviso a domicilio.

Risultato della votazione sul progetto di legge sulla pesca.

|                      |    |
|----------------------|----|
| Votanti . . . . .    | 76 |
| Favorevoli . . . . . | 69 |
| Contrari . . . . .   | 7  |

(Il Senato approva.)

La seduta è sciolta (ore 5).